

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 29

(Applicazione)(1)(2)(3)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)(1)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

(2)

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007

5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007

6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012

7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012

8 Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012

9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013

10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015

11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016

12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)(1)(4)(6)(10)(13)(14)(19)(20)(21)(22)(29)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

(2)(3)(5)(7)(8)(9)(11)(12)(23)(25)(26)(27)(28)

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

(15)(16)

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis.

(ABROGATO)

(17)(18)(24)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002

- 2** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
- 3** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
- 4** Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
- 5** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
- 6** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
- 7** Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007
- 8** Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008
- 9** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008
- 10** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016
- 11** Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
- 12** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012
- 13** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012
- 14** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012
- 15** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012
- 16** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012
- 17** Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013
- 18** Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013
- 19** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
- 20** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
- 21** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014

- 22** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014
- 23** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
- 24** Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015
- 25** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
- 26** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
- 27** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
- 28** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016
- 29** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 32 bis

(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)(1)(3)(4)

- 1.** Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:
- a)** la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
 - b)** la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
- 2.** Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
- 3.** La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
- a)** dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 32 ter

(Operazioni societarie)(1)(2)(3)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei

regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)(4)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002

3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.